

Delibera n. **9/2014** del Senato Accademico del **21/01/2014**

pag. 1/6

OGGETTO: Convenzione per l'attivazione della "Scuola sammarinese per le professioni di avvocato, notaio, dottore commercialista ed esperto contabile"			
N. o.d.g.: 07/05	Rep. n. 9/2014	Prot. n. 1293	UOR: UFFICIO ALTA FORMAZIONE, POST LAUREA, PERGAMENE

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Stefano PIVATO				X	Paolo PASCUCCI	X			
Debora CAPORALE				X	Piero TOFFANO				X
Micaela DI GIACOMO	X				Flavio VETRANO	X			
Piergiuseppe GABALLO	X				Enrico MORONI	X			
Orazio CANTONI	X				Roberta BOCCONCELLI	X			
Riccardo CUPPINI	X				Lucia Anna Maria POTENZA	X			
Ilario FAVARETTO	X				Salvatore RITROVATO				X
Graziella MAZZOLI	X				Carmela NICOLETTI	X			
Nicola PANICHI	X				Vincenzo POMPILO				X

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipano alla seduta il Pro-Rettore Vicario, Prof. Giancarlo Ferrero e il Direttore Generale, Dott. Luigi Botteghi.

Il Dipartimento di Giurisprudenza sottopone ad approvazione del Senato Accademico la proposta di sottoscrizione della convenzione tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e l'Università degli Studi di San Marino per l'attivazione della "Scuola Sammarinese di alta formazione per le professioni di avvocato, notaio, dottore commercialista ed esperto contabile".

Il Senato Accademico

- Visto lo Statuto della Università degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con D.R. n.138 /2012 del 2 aprile 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 2012 n.89;
- visto il D.M. 3 novembre 1999, n.509 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei", successivamente sostituito dal D.M. 22 ottobre 2004, n.270;
- visto il Regolamento didattico dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con decreto del Decano n.1374/2001 del 15 ottobre 2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
- visto il Regolamento in materia di corsi di master universitari e dei corsi di alta formazione, corsi di formazione permanente e summer/winter school, emanato con Decreto Rettorale 274 del 19 giugno 2013;
- vista la delibera n.9/14 del 15 gennaio 2014 del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza con la quale si approva il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e l'Università degli Studi di San Marino per l'attivazione della "Scuola Sammarinese di alta formazione per le professioni di avvocato, notaio, dottore commercialista ed esperto contabile".
- sentito il Delegato per l'Alta Formazione Prof. Riccardo Cuppini;
- sentito il Direttore Generale;

delibera

1. Di approvare la stipula della convenzione tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e l'Università degli Studi di San Marino per l'attivazione della "Scuola Sammarinese di alta for-

Delibera n. 9/2014 del Senato Accademico del 21/01/2014

pag. 2/6

mazione per le professioni di avvocato, notaio, dottore commercialista ed esperto contabile” nel testo sottoriportato;

2. La convenzione non comporta oneri per l'Ateneo.

CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DELLA “SCUOLA SAMMARINESE DI ALTA FORMAZIONE PER LE PROFESSIONI DI AVVOCATO, NOTAIO, DOTTORE COMMERCIALISTA ED ESPERTO CONTABILE”

Tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, rappresentata da Magnifico Rettore Prof. Stefano Pivato, nato il 03/08/1950 a Gatteo Mare (FC), domiciliato presso la sede dell'Università, in via Saffi n. 2, ad Urbino

e

l'Università degli Studi della Serenissima Repubblica di San Marino, rappresentata dal Pro-Rettore Vicario...

premesse

che il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, nel quadro degli antichi e tradizionali rapporti di collaborazione culturale con la Serenissima Repubblica di San Marino, intende promuovere e diffondere una approfondita conoscenza dell'ordinamento giuridico sammarinese, mettendo a tal fine a disposizione le proprie specifiche competenze e conoscenze;

che l'Università degli Studi di San Marino, intende istituire una “Scuola” al fine di assicurare una adeguata preparazione ad un costante aggiornamento non soltanto dei professionisti sammarinesi che operano nel territorio della Repubblica in qualità di Avvocato, Notaio, Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, ma anche dei corrispondenti professionisti italiani che sovente si trovano ad avere rapporti con cittadini o con società sammarinesi;

che a tal fine l'Università degli Studi di San Marino intende avvalersi della collaborazione e della supervisione scientifica del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo ai fini sopra indicati e il medesimo Dipartimento di Giurisprudenza ha formulato proposta di attivazione di una “Scuola Sammarinese di Alta Formazione per le professioni di Avvocato, Notaio, Dottore Commercialista ed Esperto Contabile”, nei termini di cui allo Statuto che è allegato alla presente Convenzione e che ne costituisce parte integrante;

che l'Università degli Studi di San Marino concorda sulla proposta di istituzione della “Scuola Sammarinese di Alta Formazione per le professioni di Avvocato, Notaio, Dottore Commercialista ed Esperto Contabile”, nei termini di cui essa è formulata ed articolata nello Statuto allegato alla presente Convenzione;

tutto ciò premesso e repute le considerazioni che precedono parte integrante del presente atto, viene stipulato e convenuto quanto segue:

Art. 1

L'Università degli Studi di San Marino istituisce la “Scuola Sammarinese di Alta Formazione per le professioni di Avvocato, Notaio, Dottore Commercialista ed Esperto Contabile”, qui di seguito denominata “Scuola”, secondo quanto stabilito nello Statuto, che viene allegato al presente accordo e ne costituisce parte integrante.

Alla “Scuola” contribuisce in termini di supervisione e collaborazione scientifica l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo – Dipartimento di Giurisprudenza, ai sensi dell'art. 15 del “Regolamento in materia di Corsi di Master universitari e dei Corsi di Alta formazione, Corsi di Formazione permanente e Summer/Winter School”, emanato con Decreto Rettorale n. 274 del 19 giugno 2013

Delibera n. **9/2014** del Senato Accademico del **21/01/2014**

pag. 3/6

dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e successive modificazioni, e secondo quanto stabilito nello Statuto, che viene allegato al presente accordo e ne costituisce parte integrante

Art. 2

Per l'attivazione della "*Scuola*" l'Università degli Studi di San Marino, per il tramite dell'Istituto Giuridico Sammarinese, assicura le funzioni di coordinamento, segreteria, amministrazione didattica per gli studenti della "*Scuola*" medesima, avvalendosi del personale in forza presso lo stesso Istituto e rendendo disponibili, altresì, l'impiego di strumenti, strutture, servizi e tecnologie necessarie. Tutti i costi organizzativi della "*Scuola*" sono a totale carico dell'Università degli Studi di San Marino-Istituto Giuridico Sammarinese, ivi comprese le necessarie coperture assicurative. La gestione amministrativa e contabile della "*Scuola*", ivi incluse le entrate realizzate mediante la riscossione delle tasse di iscrizione, è affidata all'Università degli Studi di San Marino, per il tramite dell'Istituto Giuridico Sammarinese. Ai docenti della "*Scuola*" verranno corrisposti compensi che saranno determinati di anno in anno dal Consiglio di Scuola in rapporto alle entrate effettivamente realizzate. La strutturazione dei corsi della "*Scuola*" è quella prevista nello Statuto della medesima, allegato al presente accordo. I corsi si articoleranno in 160 ore di didattica frontale.

La frequenza dei corsi della "*Scuola*", che non deve essere inferiore ai $\frac{3}{4}$ (75%) delle attività didattiche svolte, comporta l'attribuzione di 30 CFU, previa verifica dell'idoneità mediante esame finale, avente ad oggetto la discussione di un elaborato scritto su di un tema assegnato da uno dei docenti del corso.

Per conseguire il titolo finale di cui all'art. 6 dell'allegato Statuto gli allievi della "*Scuola*" sono tenuti ad iscriversi, prima dell'inizio dei corsi, presso la Segreteria dell'Istituto Giuridico Sammarinese dell'Università degli Studi di San Marino, provvedendo al pagamento di una tassa d'iscrizione che verrà previamente ed annualmente determinata nel suo ammontare dal Consiglio della Scuola.

Art. 3

Il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e l'Istituto Giuridico Sammarinese svilupperanno altresì rapporti di collaborazione scientifica al fine di promuovere studi e ricerche su tematiche di interesse comune.

Art. 4

La presente Convenzione ha durata biennale con decorrenza dall'anno accademico 2013-2014 e sarà rinnovata tacitamente salva disdetta di una delle parti.

La risoluzione di eventuali controversie inerenti l'interpretazione e l'esecuzione della presente Convenzione sarà devoluta ad un Collegio Arbitrale composto da un membro designato da ciascuna Università ed uno scelto di comune accordo da entrambe le parti

Il Rettore
dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
Prof. Stefano Pivato

Il Pro-Rettore Vicario
dell'Università degli Studi
della Repubblica di San Marino

Delibera n. **9/2014** del Senato Accademico del **21/01/2014**

pag. 4/6

Statuto

SCUOLA SAMMARINESE DI ALTA FORMAZIONE PER LE PROFESSIONI DI AVVOCATO, NOTAIO, DOTTORE COMMERCIALISTA ED ESPERTO CONTABILE

Titolo I

(Articolazione dei corsi, organizzazione didattica e finalità della Scuola)

- 1) La Scuola Sammarinese di Alta Formazione per le Professioni di Avvocato, Notaio, Commercialista ed Esperto Contabile – d'ora in poi "*Scuola*" – si prefigge lo scopo di far conseguire a coloro che svolgono le indicate professioni, siano essi cittadini sammarinesi o italiani o di altri stati, una completa conoscenza del diritto sammarinese. La durata dei corsi della "*Scuola*" è semestrale e si articola in due distinti moduli trimestrali.
- 2) Requisito di accesso è la laurea Quinquennale, ovvero Magistrale, ovvero Specialistica; possono partecipare altresì in qualità di uditori coloro che con titoli di studio inferiori hanno accesso alla professione (Ragionieri, Esperti Contabili).
- 3) Il primo modulo, che ha funzione introduttiva di carattere generale, è rivolto a tutti gli operatori professionali cui la "*Scuola*" è indirizzata. Esso si prefigge di far acquisire le conoscenze di base sugli elementi qualificanti e fondamentali dell'ordinamento giuridico sammarinese. Si suddivide in due sottomoduli:
 - A) Il primo, dedicato ai fondamenti generali del sistema sammarinese, è dedicato alla trattazione delle seguenti discipline:
 - Diritto costituzionale;
 - Lineamenti generali del diritto penale;
 - Lineamenti generali del diritto civile;
 - Diritto internazionale privato.
 - B) Il secondo, dedicato al settore del diritto commerciale e societario sammarinese, è dedicato alla trattazione delle seguenti discipline:
 - Diritto commerciale;
 - Diritto del lavoro;
 - Diritto tributario;
 - Procedure concorsuali.
- 4) Il secondo modulo, suddiviso in due distinti corsi che si svolgono in parallelo, è finalizzato all'acquisizione di conoscenze più avanzate e specialistiche.
 - A) Il primo corso, dedicato alla professioni di Avvocato e di Notaio, ha ad oggetto la trattazione delle seguenti discipline:
 - Diritto civile;
 - Diritto penale;
 - Procedura Civile;
 - Procedura Penale;
 - Attività notarili.

Delibera n. **9/2014** del Senato Accademico del **21/01/2014**

pag. 5/6

- B) Il secondo corso, dedicato alla professione di Commercialista ed Esperto Contabile, ha ad oggetto la trattazione delle seguenti discipline:
- Diritto tributario;
 - Contabilità delle imprese;
 - Contabilità di Stato e degli Enti Pubblici;
 - Principi e disciplina della Revisione;
 - Procedure concorsuali (approfondimenti).
- 5) Nel rispetto delle finalità della “Scuola”, lo svolgimento dell’attività didattica, fatta eccezione per le lezioni di cui all’art. 3, punto A), deve caratterizzarsi per una metodologia casistico-problematica, volta a privilegiare i profili pratico-applicativi. Le lezioni debbono svolgersi preferibilmente con modalità seminariali e comunque in modo tale da coinvolgere attivamente i corsisti. A tal fine è auspicabile che le lezioni siano precedute dalla distribuzione di materiali didattici.
- 6) La “Scuola”, all’esito dei corsi, rilascia agli iscritti che abbiano superato il colloquio finale il titolo di “Alta Formazione per la Professione di Avvocato e Notaio” ovvero di “Alta Formazione per la Professione di Commercialista ed Esperto Contabile”. Per l’ammissione al colloquio finale si richiede una frequenza non inferiore ai $\frac{3}{4}$ (75%) delle lezioni tenute.
- 7) La “Scuola” organizza incontri periodici di formazione e di aggiornamento, rivolti alle figure professionali indicate, anche in collaborazione con i corrispondenti Ordini Professionali italiani interessati ad acquisire la conoscenza dell’ordinamento sammarinese. A tale ultimo fine promuove la stipula di convenzioni con i suddetti Ordini, per l’organizzazione in comune di seminari e convegni volti a favorire un proficuo interscambio culturale.

Titolo II
(Organi della Scuola)

- 8) Organi della “Scuola” sono:
- Il Direttore;
 - Il Vicedirettore;
 - Il Segretario della Scuola;
 - Il Consiglio della Scuola.
- A) Il **Direttore** è, di diritto, il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo. Egli sovrintende all’organizzazione del calendario didattico da sottoporre all’approvazione del Consiglio della Scuola e vigila sul buon funzionamento dei corsi. Propone annualmente al Consiglio, ai fini della loro nomina, i docenti della “Scuola”, prescegliendoli fra rose di nominativi di studiosi ed esperti di diritto sammarinese, fornite dagli Ordini Professionali interessati, dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e dall’Istituto Giuridico dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino.

Delibera n. **9/2014** del Senato Accademico del **21/01/2014**

pag. 6/6

- B) Il **Vicedirettore**, scelto personalmente dal Direttore fra esperti in diritto sammarinese, svolge il ruolo di consulente scientifico della “Scuola” e, in caso di impedimento del Direttore, ne fa le veci.
- C) Le funzioni di **Segretario della Scuola** sono svolte dal Coordinatore dell’Istituto Giuridico dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino.
- D) Il **Consiglio della Scuola** è composto dal **Direttore**, dal **Vicedirettore**, da **un rappresentante designato dall’Ordine degli Avvocati e Notai** della Repubblica di San Marino, da **un rappresentante designato dall’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili** della Repubblica di San Marino, dal **Direttore dell’Istituto Giuridico** dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino. Il Consiglio della Scuola delibera annualmente sulla nomina dei docenti, su proposta del Direttore. I docenti debbono essere prescelti fra Professori Universitari di ruolo e Ricercatori Universitari di ruolo o a tempo determinato, preferibilmente con esperienza professionale, Magistrati, Avvocati, Notai, Dottori Commercialisti. Il Consiglio della “Scuola”, su proposta del Direttore, approva il calendario delle lezioni specificando il numero di ore da dedicare alla trattazione delle singole discipline.
-